



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

- VISTA la delibera n.47 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione di adesione al “Sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica degli atenei (c.d.UNIBAS)”;
- TENUTO CONTO dell’entrata in vigore del General Data Protection Regulation (GDPR), regolamento (UE) n. 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018;
- VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 27 maggio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2019 relativamente al rinnovo dell’adesione al suddetto Sistema per il biennio 2019/2020;
- CONSIDERATO che in base all’art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D. R. n. 1740 del 15/05/2019, il nuovo Regolamento deve essere emanato dal Rettore con proprio decreto e pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo e con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con il D:R: n. 3423 del 31/10/2013, che all’art. 2, c.2, prevede la pubblicazione degli atti regolamentari sul sito Web di Ateneo;

DECRETA

di emanare il

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA RICERCA BASATE SUL “SISTEMA DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA DEGLI ATENEI”

Art. 1 Finalità

1. L’Università degli Studi di Palermo nel seguito indicata semplicemente come “Ateneo”, intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.).
2. I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall’ANVUR nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:
 - a. Modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso Pubblico di cui alla G.U. n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57) e successive evoluzioni.
 - b. Relativamente alle aree bibliometriche, modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e successive evoluzioni.
 - c. Modello dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120) e successive evoluzioni.
3. Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 2 Sistema Informativo

1. Per gli scopi di cui all'art. 1, l'Ateneo adotta come sistema informativo il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dall'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito indicato semplicemente come "Sistema" e disponibile all'indirizzo <https://www.supportocrui.it>

Art. 3 Tornate di Valutazione e Indicatori

1. Utilizzando il Sistema, l'Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.
2. Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.
3. Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell'Ateneo, come dettagliato ai successivi art.8 e art. 9.
4. Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.
5. I dati di cui all'art. 7 e gli indicatori di cui agli art. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell'art. 1, o per l'assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa vigente all'Ateneo.

Art. 4 Procedure di Valutazione

1. Nell'ambito di una tornata di valutazione l'Ateneo attiva una o più procedure di valutazione. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:
 - a) **Procedure di Autovalutazione:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
 - b) **Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Ateneo nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).
 - c)

Art. 5 Soggetti Valutati

1. Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

Art. 6 Autovalutatori e Referenti

1. L'Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori".
2. Tra questi, l'Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

Art. 7 Dati Trattati dal Sistema



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Il Titolare del trattamento dati è l'Ateneo, rappresentato dal Rettore pro-tempore. Il Titolare nomina, con apposito atto, l'Università degli Studi della Basilicata nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati.
2. I dati trattati dal sistema sono i seguenti:
 - a) Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati. Questi dati vengono forniti dall'Ateneo al responsabile del trattamento all'inizio di ogni procedura di valutazione.
 - b) Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
 - c) Codice fiscale degli interessati: dato fornito dall'Ateneo al responsabile; il Sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
 - d) **Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:**
 - a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti attraverso le API fornite da IRIS utilizzando credenziali fornite dall'Ateneo al responsabile;
 - b. codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo; dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
 - e) **Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** metadati dei prodotti della ricerca forniti dall'Ateneo in formato elettronico e raccolti presso gli interessati.
 - f) Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://app.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo al responsabile.
 - g) Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.

Art. 8 Indicatori dei Soggetti Valutati

1. Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, per ogni procedura di valutazione, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati.
2. Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.

Art. 9 Indicatori Aggregati

1. Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall'Ateneo.
2. Gli indicatori aggregati sono calcolati in modo da impedire di risalire ad indicatori relativi ai singoli.

Art. 10 Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati

1. Per impostazione predefinita, esclusivamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.
2. Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell'Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili agli autovalutatori individuati dall'Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all'impostazione predefinita.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 11 Rettifica dei Dati

1. Gli interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, come segue:

- a) Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.
- b) **Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.
- c) **Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** ciascun interessato può richiedere la rettifica e l'integrazione dei metadati dei propri prodotti della ricerca rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.

2. Resta valida la possibilità per ciascun interessato richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

Art. 12 Diritti degli Interessati

1. L'Ateneo fornisce a tutti gli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679.

2. Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell'Ateneo o di un suo delegato.

Art. 13 Periodo di Conservazione

1. Il periodo di conservazione all'interno del Sistema dei dati personali di cui all'art. 7 è limitato:

- alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera a. e b. dell'art. 1;
- alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera c. dell'art. 1.

Art. 14 Norme finali

Il presente Regolamento è efficace dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

IL RETTORE
Prof. Fabrizio Micari